n. 7/2023 R.G. P.U. (Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore)

N. 13/2024 SENTENZA
N° 3/2024 R.G. R.D.C.
N° 488/2024 CRONOLOGICO
N° 26/2024 REPERTORIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA (art. 70 co. 7 C.C.I.)

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto con l'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti, in persona dei gestori della crisi dott.ri Emilio Mesoraca e Menotti Paturzo, da **CIMBALO Rino** (C.F.: CMBRNI58L26C725I), nato a Cirò il 26.7.1958, ivi residente alla c.da Donna Pippa s.n.civ., e da **CAMPANA Rita** (C.F.: CMPRTI62R62C725Z), nata a Cirò il 22.10.1962, ivi residente alla c.da Donna Pippa s.n.civ., assistito dagli avv.ti Luigi Tiano e Francesca Silletta,

Il Tribunale,
vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore;
richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 C.C.I., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.;
ritenuto che in sede di omologa al giudice spetta compiere un riesame delle condizioni già verificate in sede di ammissione (situazione di sovraindebitamento, natura di consumatore dell'istante, non assoggettabilità a procedure concorsuali, meritevolezza, assenza di precedenti esdebitazioni, rispetto della *par condicio creditorum*) per come esplicitato dalla norma, dacché l'art. 70 co. 7 C.C.I. stabilisce anzitutto che egli debba esaminare l'ammissibilità giuridica del piano, nella cui atecnica espressione deve però ritenersi compresa anche la verifica della fattibilità giuridica, a cui deve seguire la disamina *funditus* della fattibilità economica dello stesso;
preso atto che la durata del piano è di mesi 18 e che l'attivo messo dai debitori sarà corrisposto mediante versamento iniziale di €16.638,74 (all'omologa), una rata di €780,49 (prima mensilità) e successive rate mensili dell'importo di €751,09 ciascuna – salvo le rate n. 7 e n. 13 in cui è prevista una rata incrementata di €2.000,00 per acconti sul compenso finale dell'O.C.C. - risultanti dalla differenza tra le entrate nette percepite e la quota indispensabile

Firmato Da: AGOSTINI EMMANUELE Emesso Da: ARUBADEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 98f18f0a44f50a4202ebf41aac0f

per il mantenimento del nucleo familiare dei debitori e per il pagamento della rata di mutuo ipotecario che rimane fuori dal piano;

considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso dell'O.C.C.) e privilegiati (Agenzia delle Entrate Riscossione, assistenza legale) con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale, non esigua, del 20%;

ritenuto che sono riconosciuti gli acconti per l'O.C.C. previsti nel piano e che la liquidazione del compenso finale dell'O.C.C. sarà effettuata dal giudice al termine dell'esecuzione e successivamente alla presentazione, da parte del gestore della crisi dell'O.C.C., di una relazione finale;

considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, C.C.I.;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'O.C.C. - Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70 in data 23.4.2024, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo;

considerato che, posto quanto precede, l'O.C.C. – Gestore della crisi, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica del piano salvo una rimodulazione delle rate in relazione ai tempi per l'omologa;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **CIMBALO Rino** (C.F.: CMBRNI58L26C725I), nato a Cirò il 26.7.1958, e da **CAMPANA Rita** (C.F.: CMPRTI62R62C725Z), nata a Cirò il 22.10.1962, entrambi ivi residenti alla c.da Donna Pippa s.n.civ.;

dispone che l'O.C.C., in persona dei Gestori della crisi nominati, dott.ri Emilio Mesoraca e Menotti Paturzo, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità;

dispone che l'O.C.C., ai sensi dell'art. 71 co. 4 C.C.I., terminata l'esecuzione del piano, sentiti i debitori, presentino al giudice una relazione finale, affinché possa essere verificata l'integrale e corretta esecuzione del piano, possa procedersi alla liquidazione del compenso dell'O.C.C., che avverrà anche tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e possa infine essere autorizzato il pagamento in favore del ridetto organismo;

Firmato Da: AGOSTINI EMMANUEL Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 28f1ffb0d4df50a4393bbf14aac0ff

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi, e sia pubblicata sul sito internet del Tribunale di Crotone (www.tribunale.crotone.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara archiviata la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi, con le prassi d'uso.

Crotone, li 11 maggio 2024

Il Giudice Designato
Dott. Emmanuele Agostini

Firmato Da: AGOSTINI EMMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 98f4f0a4445a0a13f0ab4f4ae0ff